

Esente da imposte e tasse di bollo ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 e art. 82 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

Repertorio n. 2724-----Raccolta n. 2028-----

**VERBALE DI ASSEMBLEA
"DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
MUSIC'S COOL A.P.S."
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto, del mese di luglio.

= 18 luglio 2022 =

In Castel D'Azzano (VR), Via Scuderlando n. 89/A, presso la sede dell'Associazione. Avanti a me dott. Mattia Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

. BIONDANI Giovanni, nato a Verona il 25 luglio 1947, domiciliato per la carica sociale in Via Scuderlando n. 89/A, codice fiscale BND GNN 47L25 L781A, il quale interviene nella veste di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSIC'S COOL A.P.S.**", con sede in Castel D'Azzano (VR), Via Scuderlando n. 89/A, codice fiscale n. 93267510233, REA n. VR-450077.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata indetta in seconda convocazione, con avviso inviato a norma di Statuto, l'Assemblea Straordinaria della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) *Modifica dello Statuto Sociale e trasformazione dell'Associazione da A.P.S. ad Impresa Sociale;*

2) *Aggiunta dell'acronimo Impresa Sociale ad Associazione Culturale Musicale Music's cool;*

3) *Varie ed eventuali.*

Il comparente BIONDANI Giovanni, nella suindicata veste, mi chiede di ricevere il verbale di quanto verrà deliberato dall'Assemblea sui punti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a verbalizzarne, con atto pubblico, lo svolgimento.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il comparente BIONDANI Giovanni, sopra generalizzato, il quale constata e mi richiede di far constare dal presente verbale:

- che, alla data del presente atto, gli Associati iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali sono numero 100 (cento);

- che sono presenti numero 10 (dieci) Associati regolarmente iscritti all'Associazione, come risulta dal foglio presenze acquisito agli atti sociali;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone:

. di esso comparente, sopra generalizzato, nella veste di Presidente;

. della signora MONTEMEZZI Elena, nata a Verona il 16 aprile 1987, nella veste di Segretario;

- che è assente giustificato il signor MONTEMEZZI Marco, nato a Sorgà (VR) il 2 luglio 1960, Tesoriere dell'Associazione e componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che mette in discussione.

Ricorda il Presidente che l'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, ai sensi degli artt.

REGISTRATO
ALL'UFFICIO DELLE
ENTRATE DI VERONA

il 19/07/2022
n. 25954
serie 1T
Esente

ISCRIZIONE
REGISTRO IMPRESE

di Camera di commercio di
VERONA

il 27/07/2022

12 e 15 dello Statuto vigente.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente presenta all'Assemblea l'opportunità di iscrivere l'Associazione presso la sezione speciale delle Imprese Sociali del Registro delle Imprese ed ottenere, congiuntamente, pure l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito anche "Runts") con la qualifica di Impresa Sociale, senza dover così attendere che si concluda la fase di trasmigrazione dal vecchio registro delle Associazioni di Promozione Sociale al Runts per un suo formale riconoscimento di ente del Terzo settore.

Infatti, ai fini dell'ottenimento della predetta qualifica di Impresa Sociale, l'Associazione è tenuta ad adeguare il proprio statuto alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, in particolare l'attuale Associazione andrà, così, ad esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, seppur senza scopo di lucro. Qualora divenga Impresa Sociale, l'Associazione potrà, quindi, continuare a svolgere la propria attuale attività di interesse generale, perseguendo sempre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ma, in via principale, sarà tenuta ad esercitarla con modalità d'impresa. In ogni caso il Presidente ricorda che la modifica statutaria proposta non può inquadrarsi all'interno di un'operazione di trasformazione "eterogenea" perché l'impresa sociale è una qualifica che può essere assunta da qualsiasi ente associativo senza modifica della causa sociale in quanto nell'impresa sociale manca un vero lucro soggettivo.

A questo scopo, è stata convocata l'Assemblea per presentare, esaminare ed approvare le modifiche statutarie necessarie, poiché richieste dalla legge, per adeguare lo Statuto dell'Associazione alla nuova normativa prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Il Presidente dà, quindi, lettura del nuovo testo di Statuto, soffermandosi su quegli articoli che ritiene più rilevanti, anche a seguito della riformulazione che si prevede subiranno, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- il nuovo testo dell'art. 1, intitolato "Denominazione e durata", il quale prevede che l'Associazione assumerà la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSIC'S COOL - Impresa Sociale";

- il nuovo testo dell'art. 2, denominato "Sede", che indica la sede legale dell'Associazione e prevede la possibilità di modificare la stessa con una relativa comunicazione al Registro delle Imprese;

- il nuovo testo dell'art. 3, denominato "Statuto", il quale prevede che l'Associazione agisca nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale;

- il nuovo testo dell'art. 6, denominato "Finalità e attività", che indica quali sono le attività economiche finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, quali sono le attività di interesse generale che vengono svolte dall'Associazione sulla base delle categorie elencate dall'art. 2 del D.lgs. 112/2017, nonchè prevede la possibilità, per l'Impresa Sociale, di svolgere anche attività diverse rispetto a quelle elencate in statuto, purchè i relativi ricavi siano inferiori al trenta per cento dei ricavi complessivi;

- il nuovo testo dell'art. 12, denominato "Cariche sociali", il quale richiede requisiti di onorabilità, professionalità e competenza in capo ai soggetti che ricoprono cariche sociali, nonchè vieta che la carica di presidente dell'Associazione sia ricoperta da rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, rappresentanti di enti con scopo di lucro e rappresentanti di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;

- il nuovo testo dell'art. 14, denominato "Compiti dell'Assemblea", il quale prevede ora che l'Assemblea abbia anche il compito di nominare l'Organo di Controllo e, in

caso di nomina del Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso, nonché, qualora l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o di sindaci iscritti in apposito registro; infine si specifica che per le modificazioni dell'atto costitutivo il verbale è redatto da un Notaio;

- il nuovo testo dell'art. 19, denominato "Organo di Controllo", il quale disciplina la nomina, la composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo dell'Associazione;

- il nuovo testo dell'art. 20, denominato "Libri sociali", che richiede che venga tenuto anche un libro giornale ed un libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili;

- il nuovo testo dell'art. 24, denominato "Bilancio", il quale disciplina le modalità ed i termini che dovrà rispettare l'Associazione nella redazione e deposito del proprio bilancio;

- il nuovo testo dell'art. 26, denominato "Personale retribuito", il quale prevede il tipo di trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori dipendenti dell'impresa sociale;

- il nuovo testo dell'art. 30, denominato "Devoluzione del patrimonio", il quale prevede ora la possibilità per l'Associazione di devolvere, in caso di scioglimento volontario o di perdita della qualifica di Impresa Sociale, il proprio patrimonio residuo anche a fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 112/2017, oltrechè ad altri Enti del Terzo Settore costituiti da almeno tre anni;

- il nuovo testo dell'art. 31, denominato "Controllo da parte degli associati e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività", il quale stabilisce il diritto degli associati a consultare i libri sociali ed ad essere informati sull'attività dell'Associazione. Lo stesso articolo prevede poi le modalità attraverso le quali i lavoratori possono essere coinvolti nell'attività d'impresa e nell'organizzazione dell'attività lavorativa dell'Associazione;

- il nuovo testo dell'art. 32, denominato "Liquidazione - operazioni straordinarie (trasformazione - fusione - scissione - cessione di azienda)", che richiama la disciplina prevista dal D.lgs 112/2017 per le imprese sociali in caso di liquidazione o partecipazione ad un'operazione straordinaria;

- il nuovo testo dell'art. 33, denominato "Disposizioni finali", il quale indica la disciplina di riferimento per quanto non espressamente contemplato dallo statuto sociale.

Il Presidente ricorda che il nuovo Statuto sarà efficace solo dopo l'iscrizione dello stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito anche "RUNTS") e che, pertanto, la nuova denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSIC'S COOL - Impresa Sociale" sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese e nel RUNTS.

Infine comunica all'Assemblea che l'art. 10 del D.Lgs. 112/2017 detta specifiche norme in tema di organi di controllo, indicando i casi nei quali l'Impresa Sociale è tenuta alla nomina di sindaci e/o revisori; chiede quindi all'Assemblea di procedere alla nomina di un Sindaco Unico, secondo quanto previsto nello Statuto aggiornato.

Terminata la sua esposizione, il Presidente invita gli Associati presenti a voler prendere la parola per eventuali chiarimenti in merito.

Nessun altro prende la parola.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole, espresso per alzata di mano, di almeno la maggioranza degli Associati presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

1) di procedere alle modifiche dello Statuto sociale vigente, necessarie e funzionali all'ottenimento della qualifica giuridica di Impresa Sociale e, quindi, di approvare il nuovo testo dello Statuto riformato, secondo quanto previsto dal D.lgs. 112/2017, nella nuova formulazione, composto da 33 (trentatré) articoli, Statuto che, aggiornato con le predette modificazioni e rinumerato, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

2) di prevedere espressamente che l'acronimo "Impresa Sociale" potrà essere inserito in via automatica nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) di nominare Sindaco Unico il signor Colantoni Michele, nato a Verona il 23 settembre 1964, domiciliato in Verona, Via Teatro Filarmonico n. 12, codice fiscale CLN MHL 64P23 L781N, dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Verona, Sezione A, al n. 756 ed al Registro dei Revisori Legali al n. 113079 (Decreto Ministeriale del 31/12/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18/02/2000), il cui compenso verrà stabilito in seguito, in sede di approvazione del bilancio;

4) di autorizzare il Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo, ad apportare autonomamente, e quindi senza che sia necessario convocare una nuova Assemblea, le integrazioni o precisazioni delle clausole statutarie che fossero eventualmente richieste dall'ufficio di controllo del Registro delle Imprese;

5) di delegare me notaio ad eseguire tutte le formalità richieste dalla legge e necessarie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione speciale del Registro Imprese e nel RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore diciotto.

Spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 e art. 82 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 il presente atto, comportante adeguamento dello statuto a norme di legge, è esente da imposta di registro e bollo.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto. Consta il presente atto di due fogli, scritto per intere facciate quattro e sin qui della quinta.

Firmato: Biondani Giovanni

Firmato: Mattia Marino Notaio

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSIC'S COOL - Impresa Sociale"

Art. 1 - Denominazione - Durata

1.1. È costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 una Impresa sociale sotto forma di Associazione, sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSIC'S COOL - Impresa Sociale".

1.2. Le imprese sociali di cui al D.lgs. 112.2017 sono Enti del Terzo Settore come previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 117.2017 e articolo 40 del D.lgs. 117.2017.

Art. 2 - Sede

2.1. L'associazione ha sede legale in Via Scuderlando n.89/A nel Comune di Castel d'Azzano, Provincia di Verona, Regione Veneto, Nazione Italia.

2.2. La sede può essere variata all'interno dello stesso Comune con semplice comunicazione, al Registro delle Imprese competente, da parte dell'Organo Amministrativo.

2.3. È data facoltà all'assemblea degli associati di istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - Finalità e Attività

6.1. L'Associazione, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale e non solo, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

1. fabbricare e riparare strumenti musicali;
2. promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali;
3. corsi di didattica musicale;
4. corsi di musicoterapia e di Alleanza Terapeutica con la Medicina Tradizionale;
5. corsi di informatica musicale;
6. corsi di storia della musica;
7. masterclass o session di perfezionamento musicale;
8. corsi di recitazione, musical;
9. lezioni concerto;
10. laboratori di musica d'insieme;

11. registrazioni fonografiche e registrazioni video;

12. corsi di registrazione video;

13. seminari e stages;

14. spettacoli itineranti;

15. orchestrazioni ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra i giovani (bambini e ragazzi) sia tra gli adulti;

16. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo ed organizzando mezzi e strutture per l'attivazione, lo svolgimento, la gestione di corsi di educazione, propedeutica ed insegnamento musicale;

17. promuovere la nascita di artisti, gruppi musicali e non, per favorire l'interscambio culturale con diverse e analoghe realtà nazionali e internazionali;

18. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;

19. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

20. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti, associazioni e scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;

21. promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento/formazione per docenti di scuole di ogni ordine e grado e per insegnanti a vario titolo sempre nell'ambito musicale;

22. svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, pagine di web-communication per la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'associazione;

23. Ingaggiare, assumere e scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all' associazione per il completamento degli obiettivi statutari;

24. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale;

25. proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita della persona, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

26. favorire la nascita e la crescita di gruppi musicali mettendo a disposizione le proprie aule, che sono state appositamente costruite e allestite anche come Sala Prove, a fronte di un esclusivo contributo spese per coloro i quali intendano usufruirne, senza discriminazione alcuna di stili e generi musicali, tutto questo nel rispetto del Regolamento Interno dell'Associazione;

L'Associazione, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

L'Associazione per il perseguimento delle suddette finalità opera nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, ed in particolare ha per oggetto:

- **attività di cui alla lettera a)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- **attività di cui alla lettera d)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'attività di educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **attività di cui alla lettera g)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare la formazione universitaria e post-universitaria;

- **attività di cui alla lettera h)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- **attività di cui alla lettera i)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- **attività di cui alla lettera l)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- **attività di cui alla lettera m)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

- **attività di cui alla lettera n)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- **attività di cui alla lettera p)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'attività di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dello stesso art. 2 del D.lgs. 112/2017 e precisamente:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. Tale attività potrà essere svolta anche mediante l'accesso e l'informazione a favore del lavoratore, la valutazione del Caso individuale, la mediazione per l'incontro tra domanda e offerta e la definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;

- **attività di cui alla lettera q)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare l'attività di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- **attività di cui alla lettera r)** dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017 ed in particolare

l'attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

rendere disponibili le aule della scuola tutti i giorni della settimana dalle ore 9.30 alle ore 23,00;

proporre e cercare di realizzare Progetti di diffusione della musica e della cultura musicale negli ambiti in cui essa risulti normalmente meno disponibile e più difficile da proporre come gli Ospedali Pediatrici, gli Ospedali o Centri di cura di malattie degenerative, Istituti di Detenzione della persona, Comunità di disabili, etc., luoghi in cui la Musica si propone non come un semplice diversivo o un Sistema di cura, ma come Alleata Terapeutica;

formare giovani musicisti, attraverso appositi corsi formativi, in grado non solo di insegnare l'uso di uno strumento musicale ma anche di saper usare la propria specialistica preparazione nei Progetti in cui la Musica risulti essere efficace come Alleata Terapeutica;

analizzare scientificamente e quantificare, anche attraverso l'uso di appositi sistemi di rilevazione, i benefici sia economici che sociali della Musica come Alleata Terapeutica, rendendo fruibili tali dati alle Istituzioni e alla Società Civile nel tentativo di far sì che tale Alleanza Terapeutica possa essere inserita nei protocolli di terapia medica Regionali.

Le attività di cui sopra saranno esercitate dall'associazione in via stabile e principale.

6.2. Ai fini del miglior raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà, nei limiti di legge, possedere, e gestire e prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e accordi con altre associazioni e terzi in genere.

6.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 2, secondo comma, del D.lgs. 112/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché i relativi ricavi siano inferiori al trenta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari ed affini.

Art. 7 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o altre APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata

all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- prender parte alle decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni e servizi.

Una volta ammesso il nuovo associato dovrà corrispondere la quota d'iscrizione; gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 9 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di

esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 11 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione che sarà nominato al verificarsi delle condizioni di legge;

Art. 12 - Cariche sociali

I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, quali in particolare l'assenza di procedimenti e carichi pendenti e l'accertata esperienza nelle attività dell'Associazione impresa sociale in coerenza con gli obiettivi dell'impresa sociale stessa.

La presidenza dell'impresa sociale non può essere assunta da rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 13 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, cinque nel caso in cui l'Associazione superi i cinquecento membri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera spedita al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea può essere tenuta in audio-videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e redazione del verbale dell'Assemblea;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 - Compiti dell'assemblea

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

la determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

l'approvazione del bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

la nomina e revoca degli organi sociali;

la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'associazione;

la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

la nomina dell'Organo di Controllo e in caso di nomina di Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso;

qualora l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o di sindaci iscritti in apposito registro;

Per le modificazioni dell'atto costitutivo il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero tre (3) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e tra enti associati.

Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 (due) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può essere tenuto in audio-videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e redazione del verbale della riunione;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Sociali istituita presso il Registro delle Imprese;
- disciplina l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la

impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 - Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 112/2017, è prevista la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 20 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- e) il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

Art. 22 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 112/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro delle Imprese entro il 30 giugno di ogni anno.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Direzione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

I lavoratori dell'Impresa Sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 28 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 29 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Capitale Sociale dell'associazione. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento volontario dell'associazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 31 - Controllo da parte degli associati e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ogni associato ha diritto ad avere dal Consiglio di Direzione notizie sullo svolgimento degli affari dell'associazione e consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I lavoratori e gli utenti devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità dell'associazione impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

Qualora l'assemblea degli associati abbia luogo per trattare tematiche inerenti l'organizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti, questi potranno, debitamente informati almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione a mezzo posta o ad indirizzo mail appositamente indicato dal lavoratore, nominare un loro rappresentante affinché possa partecipare all'assemblea stessa. Parimenti, qualora l'assemblea degli associati abbia luogo per trattare tematiche inerenti l'erogazione agli utenti dei servizi di cui alle attività dell'associazione, gli utenti, informati almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione a mezzo posta o ad indirizzo mail appositamente indicato, possono nominare un loro rappresentante affinché possa partecipare all'assemblea stessa.

Qualora l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, ai lavoratori compete la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e di un componente dell'organo di controllo.

Art. 32 - Liquidazione - operazioni straordinarie (trasformazione - fusione - scissione - cessione di azienda)

Nel caso in cui la società avesse a trasformarsi o partecipare ad operazioni di fusione o di scissione, dev'essere preservata l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017 dei soggetti risultanti dai predetti atti; nel caso di eventuale cessione

di azienda, preservato il perseguimento delle attività e delle finalità di interesse generale di cui al D.lgs. 112/2017.

Le predette operazioni straordinarie devono essere poste in essere in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 12 del D.lgs. 112/2017.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, al D.lgs. 112/2017 ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359, società costituite da un unico socio persona fisica, enti con scopo di lucro ed amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

Firmato: Biondani Giovanni

Firmato: Mattia Marino Notaio